

Circolare 14|24

19 settembre 2024

CIRCOLARE CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Gentilissimo Cliente,

In attuazione dell'art. 17 L. 111/2023 è stato emanato il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 (in vigore dal 22.02.2024), recante disposizioni in materia di accertamento tributario. Gli articoli da 6 a 38 del citato decreto disciplinano il cd, "concordato preventivo biennale". Ciò premesso, come già evidenziato nella circolare n.4/2024, si riepilogano gli aspetti essenziali, al fine della valutazione della possibilità di aderire a tale procedura.

Ambito soggettivo

Mediante il concordato preventivo biennale (di seguito CPB) i professionisti e le imprese possono concordare con l'Agenzia delle Entrate i redditi e il valore della produzione netta ai fini lrap da assoggettare a tassazione, ottenendo in contropartita un trattamento di favore in termini di accertamento.

Possono aderire al CPB le imprese e i professionisti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dal regime contabile adottato, con l'esclusione di coloro che:

- non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, pur avendone l'obbligo;
- hanno subito condanne per reati tributari riferibili ai periodi di imposta del triennio 2021 2023;
- risultano debitori di importi pari o superiori a € 5.000,00 (esclusi gli importi oggetto di rateazione o sospensione);
- avendo aderito al regime forfetario, hanno però iniziato l'attività nel 2023.

Come attivare la procedura

1ª fase	In sede di prima applicazione (2024), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici, entro il 15.06.2024, affinché i contribuenti medesimi comunichino i dati necessari alla formulazione della proposta.
2ª fase	Il contribuente che intende aderire alla proposta comunica all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per la formulazione della proposta; tali dati saranno individuati con apposito provvedimento.
3ª fase	La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della

	sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche mediante processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
4ª fase	Ricevuta la proposta, il contribuente può aderire entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31.10.2024.

1° anno di applicazione del concordato:

- il primo acconto è calcolato secondo le regole ordinarie
- il secondo acconto è calcolato come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato come primo acconto.

Effetti dell'adesione al concordato

L'eventuale accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate obbligherà le imprese e i professionisti a sottoporre a tassazione i redditi come concordati con l'Amministrazione Finanziaria, a nulla rilevando l'effettivo maggiore o minore reddito realizzato a consuntivo del biennio 2024 – 2025. In altri termini, i redditi o le perdite effettive saranno irrilevanti ai fini fiscali.

Attenzione	Si precisa che, ove sia rifiutata la proposta dell'Agenzia delle Entrate, tale rifiuto potrebbe comportare l'inserimento nelle liste dei soggetti potenzialmente destinatari di accertamento, considerato che la norma prevede un aumento dell'attività di controllo nei confronti di coloro che non aderiscono al CPB o ne decadono. Dispone il tal senso l'art. 34, c. 2 D.Lgs. 13/2024.
------------	--

Riflessi Iva

L'adesione al CPB non esplica effetto ai fini Iva: conseguentemente, restano invariate le regole e le disposizioni in tema di fatturazione, versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione Iva.

Dichiarazione dei redditi e dei sostituiti d'imposta

Restano fermi, altresì, gli obblighi dichiarativi riguardanti i redditi e il Modello 770.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l'art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti nelle seguenti ipotesi:

- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;
- cessazione dell'attività nel 2024-2025

Con il D.Lgs 108/2024 sono state aggiunte le seguenti cause di decadenza:

- il contribuente aderisce al regime forfetario nel biennio 2024-2025
- il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione maggiorato del 50%
- il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi eccedenti l'importo di € 150.000

Si ricorda, infine, che l'accordo con il Fisco, per i forfettari, opera solo per il periodo d'imposta 2024.

Lo Studio offre la possibilità di effettuare una preventiva valutazione sulla propria situazione al fine di valutare eventuali vantaggi derivanti dall'adesione a tale procedura.

Se interessati, la invitiamo a compilare e firmare il format allegato e a restituircelo entro e non oltre 30/9/2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

STUDIO MANCARUSO